




Regolamento per la gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali

Approvato con delibera di CC n. 14 del 28 aprile 2017

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

Art. 1 - Premesse



Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento a terzi dei servizi sportivi e ricreativi e conseguente gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Collessero. A tal fine l'Amministrazione Comunale intende promuovere e sostenere le attività dei cittadini, anche associati tra loro, riconosciute utili alla formazione della persona e alla promozione della pratica sportiva come strumento di socializzazione e di miglioramento delle condizioni psico-fisiche di ogni persona senza distinzione di genere, età e condizione fisica. In particolare è obiettivo dell'Amministrazione favorire la diffusione della cultura sportiva e la valorizzazione dell'attività sportiva agonistica.

Art. 2 - Individuazione degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi attualmente di proprietà del Comune di Collessero sono, con l'indicazione della disciplina sportiva cui sono destinati:

- Stadio Maurizio Natali di Via degli Atleti;
- Polivalente coperto di Via degli Atleti;
- Campo di calcio Caslini Andrea di Via Berni;
- Campo di calcio Colle Sant'Antonino di Via dell'Industria;
- Piscina comunale di Viale Europa;
- Palazzetto dello Sport di Viale Europa;
- Polivalente coperto presso la scuola primaria Flora Barchiesi;
- Campo di tennis coperto di Via Giotto;
- Bocciodromo Piazzale Unitalsi di Viale Europa;

Art. 3 - Compiti del Comune

1. Il Comune esercita funzioni di controllo per la salvaguardia delle finalità pubbliche nell'utilizzo e gestione degli impianti sportivi concessi in uso a terzi, nonché funzioni di verifica dello stato di conservazione e manutenzione del bene e di corretta esecuzione degli adempimenti dei gestori derivanti dalla concessione.

2. Il Comune, al fine di perseguire l'obiettivo della valorizzazione degli impianti sportivi di proprietà, costituisce entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento ed aggiorna con periodicità annuale, anche avvalendosi della collaborazione dei gestori, un registro degli impianti sportivi contenente, tra l'altro, le informazioni circa l'accatastamento, lo stato di manutenzione degli immobili, delle attrezzature e degli impianti tecnologici, le autorizzazioni esistenti, gli interventi necessari a conseguire un risparmio energetico.

3. Il Comune provvede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio annuali e pluriennali, ad incrementare il patrimonio degli impianti sportivi, con migliorie dell'esistente e nuove realizzazioni.

4. Al fine di cui sopra, i concessionari sono obbligati a fornire agli uffici comunali, incaricati della vigilanza e del controllo, la massima collaborazione fornendo tutti i chiarimenti che venissero richiesti ed esibendo l'opportuna documentazione, entro i termini stabiliti dai competenti uffici comunali.

5. In caso di accertate irregolarità resta impregiudicato l'esercizio di ogni ulteriore diritto che possa competere al Comune e l'adozione dei conseguenti atti. In ogni caso è riconosciuto ai concessionari il diritto al contraddittorio al fine di rappresentare le proprie ragioni.

TITOLO II – GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 4 - Modalità di gestione degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale può avvenire secondo due modalità:

1) con gestione diretta da parte del Comune; 2) attraverso affidamenti a terzi.

2. La scelta del concessionario si effettua secondo procedure di selezione ad evidenza pubblica previste dalla normativa in materia, per mezzo di apposito Bando pubblico che deve prevedere, in ogni caso, l'obbligo per i gestori del pagamento delle utenze e dell'esecuzione della manutenzione ordinaria.

3. Per la gestione degli impianti sportivi, oltre agli oneri relativi al pagamento delle utenze e alla manutenzione ordinaria, può essere previsto il versamento di un canone annuo il cui importo è determinato secondo i principi di cui all'art.8) del presente Regolamento. E' data facoltà all'Amministrazione di prevedere all'interno del bando la possibilità di ridurre l'importo del canone fino al suo azzeramento qualora l'impianto sia destinato ad un uso di tipo sociale, o qualora le caratteristiche dell'affidamento dell'impianto siano tali da poter considerare la concessione priva di rilevanza economica. Il bando potrà, altresì, in relazione alle caratteristiche del singolo impianto, tenendo conto delle tariffe d'uso e degli obblighi a carico del gestore, prevedere una contribuzione a carico dell'ente qualora dal progetto di gestione da porre a base di gara si evidenzii l'impossibilità di raggiungere l'equilibrio economico gestionale.

4. L'affidamento a terzi valorizzerà l'attività delle associazioni degli enti e delle società sportive cittadine;

5. I rapporti con i concessionari sono regolati da apposita convenzione di gestione redatta tenendo conto dei seguenti contenuti minimi di seguito indicati:

- Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
- Durata della concessione;
- Diritti e Obblighi del concessionario;
- Attività sportive praticabili;

- Gestione delle connesse attività extrasportive (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita);
- applicazione e riscossione tariffe;
- manutenzione ordinaria e cura dell'impianto;
- nomina del responsabile tecnico;
- norme sul personale in servizio;
- garanzie;
- forme di controllo e vigilanza da parte del Comune di Collesferro;
- obbligo per il concessionario di redigere una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e forme di comunicazione obbligatoria verso il Comune.

Il contenuto minimo delle convenzioni potrà essere integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 5 - Classificazione degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi di proprietà comunali sono distinti in due categorie:

- a. grandi impianti
- b. impianti cittadini

La Giunta Comunale con proprio provvedimento provvede alla classificazione secondo i seguenti criteri: Numero spettatori; Complessità strutturale dell'impianto; Capacità di ospitare manifestazioni anche non sportive.

Art. 6 - Requisiti dei soggetti ammessi alla selezione

1. Per gli impianti cittadini la concessione in gestione è affidata in via preferenziale ai soggetti di seguito elencati:

- a. società ed associazioni sportive dilettantistiche, anche riunite tra loro, affiliate alle federazioni sportive nazionali;
- b. alle federazioni sportive nazionali, alle associazioni di discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva, purché iscritte al Registro delle Associazioni Sportive del CONI;
- c. associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;

2. Per i grandi impianti il concorrente dovrà dimostrare, a pena di esclusione, la capacità tecnica, organizzativa e finanziaria idonea in relazione alla tipologia dell'impianto;

3. Sono esclusi dalla possibilità di concorrere i soggetti occupanti senza titolo, a seguito di sentenza passata in giudicato, qualunque immobile di proprietà del Comune di Collesferro;

4. Sono esclusi dalla partecipazione ai bandi i soggetti che siano proprietari di uno o più impianti sportivi della stessa tipologia anche dati in gestione a terzi.

5. Nella procedura di affidamento verranno applicate le disposizioni vigenti in relazione all'esclusione dei soggetti che abbiano contenziosi in essere con l'ente.

Art. 7 - Criteri di scelta del concessionario

1. La scelta del concessionario spetta ad un'apposita Commissione esaminatrice sulla base sia di criteri tecnici/qualitativi che di criteri economici, preventivamente fissati dalla singola procedura di gara, e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento e dalla vigente normativa. La commissione esaminatrice prevederà le professionalità necessarie in relazione all'oggetto dell'affidamento.

2. I criteri di valutazione tecnico/qualitativa per l'affidamento della gestione di impianti sportivi terranno conto, nel rispetto delle caratteristiche del singolo affidamento e delle disposizioni di cui alla vigente normativa, dei criteri indicativi di seguito elencati:

- a. esperienza nella gestione di impianti sportivi;
- b. compatibilità dell'attività svolta a quella praticabile nell'impianto sportivo;
- c. attività svolta a favore dei soggetti deboli come giovani, disabili ed anziani, e la garanzia della pari opportunità tra i sessi;
- d. qualificazione professionale ed esperienza degli istruttori/allenatori e dei dirigenti;
- e. livello (provinciale, regionale, nazionale) dell'attività svolta;
- f. presenza di atleti di rappresentative nazionali nelle discipline da praticarsi nell'impianto;
- g. numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;
- h. radicamento sul territorio;

3. Ulteriori criteri potranno eventualmente essere desunti anche da:

- a. programma delle attività sportive;
- b. schema delle tariffe e delle convenzioni;
- c. piano dei servizi aggiuntivi;
- d. piano delle relazioni;
- e. piano di promozione e comunicazione;
- f. piano di fattibilità e sostenibilità organizzativa, economica e finanziaria;
- g. piano delle manutenzioni.

Art. 8 – Canone/Contributo di gestione

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 3, per la gestione dell'impianto sportivo il concessionario si obbliga a pagare l'eventuale canone annuale determinato in sede di affidamento secondo il progetto di gestione calcolato dal competente Ufficio del Comune elaborato tenendo conto anche dei seguenti criteri:

- a. del livello di manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria;
- b. del costo di gestione;
- c. delle attrezzature esistenti;

d. delle tipologie di utenti e delle agevolazioni previste a favore dell'accesso dei giovani e dei soggetti deboli come disabili e anziani

e. delle tariffe d'uso

2. Il canone è soggetto alla revisione periodica secondo gli indici ISTAT.

3. E' data facoltà all'Amministrazione di prevedere all'interno del Bando la possibilità di ridurre l'importo del canone fino al suo azzeramento, qualora l'impianto sia destinato ad un uso di tipo sociale, o qualora le caratteristiche dell'impianto siano tali da poter considerare la concessione priva di rilevanza economica.

4. Il canone sarà sostituito dal contributo di gestione di cui all'art. 4 comma 3 ultimo capoverso del presente regolamento qualora dal progetto di gestione posto a base di gara si evidenzi la necessità di tale contributo per garantire l'equilibrio economico della gestione. Il contributo di gestione è soggetto alla revisione periodica secondo gli indici ISTAT.

Art. 9 - Contributi

L'ente potrà valutare la compartecipazione, anche di natura economica, in iniziative proposte dal concessionario, ulteriori e diverse da quelle previste in sede di affidamento, che saranno dal concessionario rendicontate.

Art. 10 - Tariffe

1. La Giunta Comunale adotta le tariffe che i gestori di impianti sportivi devono applicare ai fruitori degli impianti sportivi oggetto dell'affidamento.

2. Le tariffe adottate dalla Giunta Comunale potranno differenziarsi in conseguenza delle caratteristiche dell'impianto sportivo in cui le stesse debbono svolgersi e nel rispetto degli indirizzi Consiliari.

3. E' data facoltà ai candidati di prevedere delle tariffe inferiori a quelle fissate dall'amministrazione.

Art. 11 - Durata della gestione

1. L'affidamento della gestione in concessione avrà durata massima di 10 (dieci) anni. Allo scadere del termine, essendo esplicitamente esclusa ogni tacita proroga, l'impianto dovrà essere restituito al Comune libero da persone e cose ed in buono stato di manutenzione.

Art. 12 - Diritti del concessionario

1. Il concessionario nel rispetto di quanto previsto dalla singola concessione ha diritto:

- a. all'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e degli utenti;
- b. all'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per lo svolgimento della propria attività sportiva;

- c. all'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nella concessione;
- d. all'eventuale gestione del bar o punto di ristoro se presente all'interno dell'impianto;
- e. allo sfruttamento pubblicitario degli impianti, qualora autorizzato, nel rispetto della normativa vigente;
- f. all'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune.

2. Il concessionario potrà, nel corso della gestione, richiedere al Comune l'autorizzazione allo svolgimento di attività di carattere diverso alle condizioni previste nel contratto di concessione.

3. Qualora l'impianto sportivo abbia al suo interno dei servizi accessori o collaterali, rispetto all'attività sportiva, come il punto ristoro, il punto vendita per le attività di merchandising e commerciali, gli impianti pubblicitari ecc., il concessionario può richiedere al Comune di essere autorizzato alla sub concessione a terzi esclusivamente di tali attività extrasportive. E' vietata in ogni caso e non potrà mai essere concessa la sub concessione per la gestione o l'uso anche parziale degli impianti sportivi, pena l'immediata decadenza della concessione. Ogni altra eventuale sub concessione potrà essere realizzata nei limiti delle previsioni contrattuali.

Art. 13 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo nel rispetto delle caratteristiche proprie dell'impianto. Assume gli obblighi del custode. In particolare il concessionario deve:

- a. garantire l'apertura e la chiusura dell'impianto; assicurare il funzionamento e la pulizia e dell'impianto, dei locali e degli spazi comuni;
- b. provvedere al controllo e alla vigilanza sugli accessi e sull'utilizzo delle attrezzature da parte degli assegnatari in uso. Inoltre sono a carico del gestore tutte le spese relative alle utenze e alla manutenzione ordinaria.

2. In particolare il concessionario:

- a. deve gestire gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
- b. deve custodire il complesso sportivo, gli impianti, le attrezzature, e il materiale in esso esistenti o che vi saranno collocati;
- c. non può concedere la gestione o l'uso anche parziale degli impianti sportivi a terzi, se non nei limiti di quanto previsto nella concessione pena l'immediata decadenza della concessione.
- d. è obbligato ad osservare la massima diligenza nella utilizzazione dei locali, degli impianti, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi e dei servizi in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune;

- e. è obbligato a riservare l'uso dell'impianto alle scuole del Comune di Collevero per almeno le giornate previste nel contratto;
- f. è obbligato a riservare l'uso dell'impianto al Comune di Collevero per almeno le giornate previste nel contratto;
- g. deve applicare le tariffe stabilite annualmente dal Comune come tetto massimo e le eventuali riduzioni e sconti in esse previste. Copia delle tariffe fissate dal Comune dovrà essere esposta in modo ben visibile all'interno dell'impianto e, comunque, nello spazio ove si raccolgono le iscrizioni;
- h. è obbligato ad esporre all'ingresso dell'impianto in modo ben visibile un cartello che indichi la proprietà comunale dell'impianto, la sua denominazione e il nominativo del concessionario;
- i. risponde verso il Comune per eventuali danni che venissero arrecati agli impianti, agli attrezzi, accessori ed arredi, da parte degli utenti o visitatori presenti a qualsiasi titolo a manifestazioni, esibizioni o gare dal concessionario stesso organizzate e/o permesse;
- j. è espressamente obbligato a tenere sollevato e indenne il Comune di Collevero da tutti i danni diretti e indiretti che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico) derivare dall'uso dell'impianto;
- k. deve assicurare la vigilanza dell'impianto e l'allontanamento dei soggetti responsabili di comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto;
- l. è espressamente obbligato ad attenersi ed a far attenere i propri iscritti e collaboratori, oltre che a tutte le norme del presente regolamento, alle norme vigenti in materia sportiva, nonché a tutte le disposizioni e prescrizioni che il Comune ritenesse di emanare in ordine alla concessione ovvero che agli stessi si applicano per legge;
- m. deve attenersi, nella conduzione dell'impianto sportivo, a tutte le norme e le prescrizioni igienico – sanitarie vigenti, e in particolare assicurare la tutela sanitaria dell'attività sportiva, dotandosi di defibrillatore automatico o semiautomatico se richiesto dalla normativa;
- n. deve adottare un registro cartaceo e/o informatico su cui registrare le presenze degli utenti. Tali dati, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali, sono messi a disposizione del Comune, nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo previste dal presente regolamento;
- o. deve sostenere tutte le spese relative alle utenze di acqua, gas, energia elettrica, combustibile, telefono e quanto altro sia necessario per il funzionamento dell'impianto;
- p. è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti in tema di sicurezza e prevenzione degli incendi;
- q. deve assicurare che le attività connesse alla gestione dell'impianto siano svolte da personale idoneo e qualificato per lo svolgimento delle mansioni richieste e nel rispetto della normativa sulla sicurezza;

- r. deve assicurare che siano rispettati gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, tributaria, previdenziale e assicurativa, nonché le condizioni contrattuali e gli obblighi retributivi previsti dai CCNL di categoria, sia per il personale dipendente, sia per il personale dipendente di imprese della cui collaborazione il concessionario a qualsiasi titolo abbia ad avvalersi. Il Comune resta del tutto estraneo ad ogni rapporto di lavoro o prestazione d'opera che sia posta in essere per qualsiasi motivo tra il concessionario e terzi;
- s. deve contrarre idonea polizza di assicurazione relativa al rischio di incendio, di furto, nonché di responsabilità civile per danni al Comune o a terzi relativamente a persone o cose. La polizza dovrà essere stipulata con primaria Società assicuratrice e comunicata al Comune;
- t. deve sostenere le spese relative alla stipula dell'atto di concessione e provvedere al pagamento delle imposte per la durata della concessione stessa;
- u. deve essere in regola con il pagamento del canone annuale se previsto e attuare il piano dettagliato delle manutenzioni;
- v. non deve apportare modifiche all'impianto, alle sue attrezzature e dotazioni, se non autorizzate preventivamente dal Comune. Il concessionario potrà introdurre, previa autorizzazione scritta del Comune e a propria esclusiva cura e spesa, materiale o attrezzature attinenti l'attività sportiva esercitata, sollevando il Comune da ogni responsabilità;
- w. non può fissare la sede della società/ente/associazione presso l'impianto o i locali di cui ha la gestione;
- x. deve redigere una contabilità separata relativa alla gestione in concessione. Il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente deve essere trasmessa al Comune secondo i tempi e le modalità indicate nella concessione. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'affidatario.
- y. Consentire l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e degli utenti, nel limite minimo del 30%.

Art. 14 - Manutenzione Straordinaria

1. Fermo restando che la manutenzione ordinaria è a carico del concessionario, la manutenzione straordinaria è regolamentata dal contratto. Qualora l'impianto necessiti di impellenti ed urgenti interventi di manutenzione straordinaria, il concessionario ha l'obbligo di comunicare al Comune, tempestivamente e per iscritto, la necessità di interventi di manutenzione straordinaria, pena il risarcimento dei danni prodotti a causa del ritardo.
2. Il concessionario potrà richiedere, nel caso di cui al comma precedente al Comune, di eseguire la manutenzione, nei limiti delle previsioni contrattuali la stessa dovrà essere svolta nel rispetto delle norme per l'affidamento dei LL.PP. In tal caso la restituzione delle somme anticipate avverrà entro 12 (dodici) mesi;

3. Nel bando di gara potrà essere prevista una durata superiore ai 10 anni di cui all'art 11 in relazione allo stato dell'impianto, come rilevato da apposito progetto di gestione dei competenti Uffici comunali e a condizione che i costi di interventi straordinari richiesti non possano essere completamente ammortizzati nel periodo di dieci anni.

4. Qualora il concessionario esegua lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima a sua discrezione e senza che il concessionario possa vantare alcun credito o pretesa al riguardo, potrà:

- procedere all'acquisizione a titolo gratuito dei lavori nel patrimonio del Comune, fermo restando l'eventuale richiesta di danni per maggiori oneri che l'Ente dovrà sostenere;
- chiedere al concessionario il ripristino dello stato dei luoghi o l'effettuazione degli ulteriori lavori urgenti e indifferibili che si dovessero rendere necessari per evitare danni o disagi derivanti dalle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione.

Art.15 – Revoca della concessione

1. L'Amministrazione, per sopravvenute esigenze d'interesse pubblico che comportino la necessità di ottenere nuovamente la disponibilità dell'impianto, ha in ogni caso la facoltà di revocare in qualsiasi momento, con provvedimento motivato notificato al legale rappresentante dell'ente, la concessione, senza che da ciò possano derivare oneri, spese o richieste a suo danno.

2. La risoluzione nei limiti delle previsioni contrattuali potrà essere, altresì, adottata nelle seguenti ipotesi:

- a. reiterate violazioni delle norme che disciplinano la concessione;
- b. ritardo nel pagamento del canone annuale, se previsto, superiore a 3 (tre) mesi;
- c. manutenzione ordinaria non effettuata avente il risultato di recare pregiudizio allo stato di funzionalità o conservazione degli impianti;
- d. la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- e. distruzione o grave danneggiamento di beni mobili o immobili appartenenti all'ente imputabili a dolo o colpa grave del concessionario;
- f. sostanziali modificazioni dell'assetto dell'ente o del suo statuto che comportino mutamento nelle finalità del concessionario ed il venir meno di uno dei requisiti posti a base della concessione stessa.

In caso di grave inadempimento da parte del concessionario delle disposizioni previste dal presente regolamento o dalla concessione, l'Amministrazione potrà procedere a interdire l'uso delle strutture e degli impianti sportivi, fermo restando eventuali azioni di rivalsa e di risarcimento dei danni subiti.

Art. 16 - Rinuncia della concessione

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione alle condizioni previste nel contratto in riferimento agli obblighi assunti dandone comunicazione scritta almeno sei mesi prima. Il concessionario non ha diritto, in ogni caso, ad alcun rimborso.

Art. 17 - Garanzie

1. Il concessionario, a pena di decadenza, si obbliga a depositare, all'atto della comunicazione della concessione e, comunque, prima dell'inizio del periodo di utilizzo degli impianti, la documentazione attestante la stipula di idonea polizza assicurativa o fideiussoria, valida per l'intero arco della concessione, a favore del Comune ed a garanzia del puntuale adempimento di tutti gli impegni assunti, e a garanzia di ogni possibile danno arrecato. L'importo di predetta polizza verrà individuato nella procedura di selezione in base alle caratteristiche di ciascun impianto ed alla durata della concessione.

TITOLO III -UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 18 - Destinatari della utilizzazione

1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali possono essere concessi in uso ai seguenti soggetti:
 - a. Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI;
 - b. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - c. Istituzioni scolastiche;
 - d. Associazioni e società sportive professionistiche o dilettantistiche iscritte al CONI;
 - e. Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
 - f. Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
 - g. Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive nel caso in cui l'impianto sportivo permetta un uso sportivo non organizzato (piscine, campi da calcetto, campi da tennis, piste di atletica, ecc.);

In via residuale gli spazi possono essere concessi in uso anche a soggetti aventi fini di lucro.

2. Per gli impianti dati in concessione gli spazi che possono essere così utilizzati non possono essere inferiori al 30% del totale.

Gli stessi sono individuati sulla base delle risultanze di gara in contraddittorio con il concessionario.

3. Gli spazi negli impianti sportivi comunali, sono assegnati nel rispetto del contratto di concessione o delle determinazioni generali dell'ente nel caso di gestione diretta .

Art. 19 - CORRISPETTIVI PER UTILIZZO STRUTTURE

1. Il soggetto utilizzatore pagherà le tariffe stabilite dall'ente al concessionario ovvero all'ente in caso di gestione diretta.

Art. 20 - Procedura per l'assegnazione in uso

1. Le domande di assegnazione in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi sono presentate dai soggetti interessati:

- a. all'Ufficio Sport per gli impianti gestiti direttamente dal Comune, secondo tempi e modalità stabilite dai Bandi Approvati dal Dirigente del medesimo Ufficio;
- b. al soggetto concessionario per gli impianti dati in gestione, con le modalità definite dalla singola concessione.

Le domande dovranno pervenire al soggetto competente entro il 31 Maggio, con l'indicazione del giorno e dell'orario di inizio e fine attività e le generalità del responsabile dell'attività stessa.

5. Per l'assegnazione degli spazi, l'Ufficio Sport o il Soggetto Concessionario della gestione, devono tener conto dei seguenti principi:

- a) valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
- b) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e della coesione sociale;
- c) favorire le attività a supporto di soggetti deboli come disabili e anziani;
- d) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;
- e) privilegiare nell'assegnazione i soggetti aventi sede nel territorio del Comune di Colferro e regolarmente iscritte all'Albo delle associazioni sportive comunali.

6. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'assegnazione avverrà in base ai soggetti richiedenti e alle attività svolte dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri:

- a. attività agonistica e loro livello (svolgimento campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali);
- b. società o associazioni che garantiscano il maggior numero di praticanti o di iscritti;
- c. attività svolta a favore di giovani, anziani o portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
- d. società o associazioni che praticano discipline poco diffuse sul territorio;
- e. società radicate nel quartiere ove ha sede l'impianto.

Art. 21 - Esclusioni

1. Ai soggetti che in occasione di precedenti concessioni in gestione o assegnazioni in uso, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto a seguito di contestazione formale non impugnata o contestata, non potrà essere assegnato l'uso degli impianti:

- a) fino all'estinzione del debito pregresso, anche mediante presentazione di un piano di rientro dal debito assistito da fidejussione bancaria o assicurativa, se la violazione riguarda il pagamento del canone annuale per la gestione o concessione in uso;
- b) per un periodo determinato in proporzione alla gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare ulteriori sanzioni pecuniarie previste nella convenzione.

Art. 22 - Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso

1. Il Dirigente dell'Ufficio Sport, anche su richiesta del concessionario della gestione, può con provvedimento motivato sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione. La sospensione può essere altresì disposta in caso di improrogabili interventi di manutenzione, di condizioni climatiche particolarmente avverse, eventi eccezionali o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale o del concessionario.

In tali casi gli assegnatari in uso non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.

2. Il Dirigente dell'Ufficio Sport, anche su segnalazione del concessionario, dichiara la decadenza dalle assegnazioni in uso, qualora gli assegnatari:

- a) risultino morosi nel pagamento del canone annuale per la concessione in uso dell'impianto comunale con ritardi superiori a quanto stabilito sull'atto di assegnazione in uso;
- b) abbiano violato le norme del presente regolamento o le disposizioni contenute nell'atto di assegnazione;
- c) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.

La decadenza è preceduta dalla contestazione per iscritto agli assegnatari delle inadempienze riscontrate e del permanere delle situazioni di fatto poste a motivo della contestazione.

3. Il Dirigente dell'Ufficio Sport può revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale e senza che alcun rimborso sia dovuto, in caso di:

- a) sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della assegnazione;
- b) sopravvenuti motivi di interesse pubblico adeguatamente motivati;
- c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 23 - Norme generali sulla vigilanza

L'utilizzatore è tenuto, altresì, nel rispetto delle norme del presente regolamento:

- a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
- b) alla vigilanza e all'allontanamento di soggetti responsabili di comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività;
- c) alla pulizia dell'impianto al termine dell'utilizzo.

Può essere previsto il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale per l'adempimento delle menzionate prescrizioni.

Il Comune di Collesferro, attraverso l'Ufficio Sport e l'eventuale concessionario della gestione, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi concessi in uso. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del

Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - SPESE contrattuali

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti la convenzione sono ad esclusivo carico del Concessionario.

Art. 25 - Controversie

1. Nell'atto di concessione della gestione o della concessione in uso, deve essere sempre contenuta apposita dichiarazione del concessionario di aver preso visione e di accettare incondizionatamente ogni previsione del presente regolamento, nonché delle disposizioni contenute nella concessione.
2. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate con spirito collaborativo richiesto dal particolare tipo di affidamento della concessione, nel superiore interesse della collettività ad usufruire degli spazi e degli impianti sportivi.
3. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Velletri.

Art. 26 - Rinvio a norme

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme in materia in quanto applicabili.

Art. 27 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore all'atto dell'esecutività della deliberazione di approvazione.
